I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3220/86 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1986

relativo alle regole di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle uova e delle carni di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2062/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2062/86 del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativo alle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2914/86 (4), ha sospeso fino al 31 ottobre 1986, per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame, l'applicazione di una parte degli importi compensativi negativi in Francia e nel Regno Unito;

considerando che questa limitazione temporanea era stata introdotta in attesa di una decisione del Consiglio relativa al calcolo degli importi compensativi monetari da applicare in futuro per i prodotti in questione;

considerando che la Commissione sta attualmente riesaminando l'intero regime agromonetario al fine di presentare, ove occorra, al Consiglio proposte volte a riformare tale regime; che occorre pertanto prorogare il regime in vigore per un periodo sufficientemente lungo per permettere il completamento dei lavori;

considerando inoltre che, nel periodo coperto dal presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze atte a permetterle di ovviare rapidamente, mediante opportune misure, all'insorgenza di movimenti anomali negli scambi dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2062/86 la data del 31 ottobre 1986 è sostituita da quella del 1° aprile 1987.

Articolo 2

Nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento provochi movimenti anomali negli scambi dei prodotti in questione, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore delle uova (5), ed all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del pollame (6), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (7), le misure appropriate che essa ritiene necessarie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1986 e scade il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PATTIE

---

(1) GU n. C 159 del 26. 6. 1986, pag. 6.
(2) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 191.
(3) GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 15.
(4) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(7) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.